

di Avv. Rosa Bertuzzi

CORTE DI CASSAZIONE PENALE-SENTENZA del 15 febbraio 2024, n. 6839

Stoccaggio di rifiuti - PNEUMATICI FUORI USO – in quantità superiore a quella autorizzata

La società in questione che effettuava attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ex art. 216 D.Lgs. 152/2006, detenuto presso l'azienda in parola circa 24 m3 di pneumatici fuori uso in messa in riserva, in qualità superiore allo stoccaggio massimo istantaneo dichiarato (20 m3) per l'iscrizione nel registro provinciale delle imprese, veniva condannata per il reato di cui all'art. 256, commi 1, lett. a), e 4 D.Lgs. n. 152/2006.

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14 gennaio 2022, il Tribunale di Savona ha pronunciato sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto nei confronti di Ba.An. e Ba.Sa. in relazione al reato di cui all'art. 256, commi 1, lett. a), e 4 D.Lgs. n. 152/2006, per avere, in concorso tra loro, in qualità di amministratori della società "Verde Liguria Riciclaggi Srl", che effettuava attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ex art. 216 D.Lgs. 152/2006, detenuto presso l'azienda in parola circa 24 m3 di pneumatici fuori uso in messa in riserva, in qualità superiore allo stoccaggio massimo istantaneo dichiarato (20 m3) per l'iscrizione nel registro provinciale delle imprese.

2. Avverso la sentenza - e l'ordinanza (implicita) di rigetto di prova emessa in giudizio - a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, l'imputato ha presentato appello, deducendo, con due distinti motivi, rispettivamente:

2.1. violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per avere il Tribunale rigettato, con ordinanza implicita, la richiesta di escussione della teste Ca.Sa., che avrebbe potuto fare chiarezza sulle modalità di stoccaggio degli pneumatici all'interno del cassone, sulle ragioni per cui alcuni di essi si trovassero collocati all'esterno del medesimo e sulla loro possibile collocazione nel cassone;

2.2. manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale pronunciato sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto, pur avendo riconosciuto l'incertezza intorno alla quantità dei rifiuti in eccesso e alla possibilità di stocarli correttamente nel cassone a fronte di una corretta opera di impilamento, ovvero l'incertezza intorno all'esistenza stessa del fatto di reato.

3. La Corte di appello di Genova, avendo correttamente riconosciuto l'inappellabilità della sentenza da parte dell'imputato ai sensi dell'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. - non trattandosi di sentenza di condanna - ha trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 567, comma 5, cod. proc. pen. e l'impugnazione può essere valutata come ricorso essendo stati proposti motivi deducibili ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

Negli atti del fascicolo trasmessi a questa Corte non risulta alcuna lista testi depositata dalla difesa degli imputati, essendo presente la sola lista testimoniale del pubblico ministero, che non contiene il nominativo di Ca.Sa., né dal verbale di udienza risulta la richiesta di assunzione di detta testimone.

Ciò premesso, posto che in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., è possibile contestare la mancata assunzione di una prova decisiva soltanto se si tratti di una prova a discarico richiesta nel dibattimento ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., difettando tale presupposto, il motivo non è deducibile (cfr. già Sez. 1, n. 4464 del 28/02/2000, Ilacqua, Rv. 215809).

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non consentito in sede di legittimità, trattandosi di questioni concernenti mere valutazioni di fatto rimesse al giudice di merito, senza che sia ravvisabile nella motivazione della sentenza alcun profilo di contraddizione. In particolare, pur ritenendo fondata la contestazione sul piano oggettivo, il Tribunale ha rilevato che il corretto impilamento degli pneumatici nel cassone avrebbe aumentato lo spazio di stoccaggio ed ha per questa ragione riconosciuto la particolare tenuità del fatto dichiarando la non punibilità degli imputati ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Diversamente da quanto opinano i ricorrenti, tuttavia, non può leggersi in tale affermazione l'attestazione che il cassone sarebbe stato sufficientemente capiente per contenere tutti gli pneumatici in eccesso rinvenuti.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte

abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2024.